

ATTO GENERALE PER
L'EROGAZIONE DI
CONTRIBUTI ECONOMICI A
SOSTEGNO DELLE
SITUAZIONI DI
EMERGENZA ABITATIVA E
DELLA LOCAZIONE

**“ATTO GENERALE PER L’EROGAZIONE DI
CONTRIBUTI ECONOMICI A SOSTEGNO
DELLE SITUAZIONI DI EMERGENZA
ABITATIVA E DELLA LOCAZIONE”**

*finalizzati, rispettivamente, al mantenimento
dell’abitazione esistente e ad agevolare l’accesso ad una
nuova abitazione autonomamente reperita sul mercato
privato della locazione*

**A) CONTRIBUTI FINALIZZATI AL MANTENIMENTO
DELL’ABITAZIONE ESISTENTE**

ART. 1 - REQUISITI DI ACCESSO

Possono accedere i nuclei familiari conduttori di alloggi di edilizia privata, in possesso dei seguenti requisiti e/o nelle seguenti situazioni:

- residenza anagrafica nel Comune di Pinerolo da almeno un anno, eccezion fatta per i nuclei familiari che, pur non avendo ancora maturato tale requisito, si trovano in grave situazione sociale e di emergenza abitativa certificata da specifica relazione dei servizi sociali del C.I.S.S;
- possesso di un reddito annuo lordo complessivo fiscalmente imponibile, desumibile dall’ultima dichiarazione dei redditi disponibile, non superiore al vigente limite di accesso all’Edilizia Residenziale Pubblica (determinato in applicazione dell’art. 2 - comma 1 - lettera e) della L.R. 46/95, tenuto conto delle eventuali successive disposizioni di legge integrative e/o modificative), previa decurtazione di eventuali documentati pignoramenti e/o cessioni dello stipendio a qualunque titolo subiti alla data di presentazione della domanda, risultanti dalla busta paga e rapportati ai mesi dell’anno in corso;
- aventi una situazione di morosità con il proprietario dell’alloggio, nei cui confronti:
 - a) è in atto un procedimento di sfratto per morosità già convalidato dal giudice, o con intimazione e contestuale citazione per la convalida in corso, o nei confronti dei quali il proprietario ha avviato, tramite uno studio legale, una procedura di recupero arretrati pena l’avvio di un

procedimento di sfratto;

b) sia stato inoltrato per iscritto dal proprietario dell'alloggio un sollecito di pagamento morosità pregressa, senza intervento di studio legale, nei soli casi in cui si sia verificata, nei mesi precedenti il sollecito di pagamento, una considerevole ed improvvisa riduzione reddituale derivante da un licenziamento, dall'inserimento in cassa integrazione guadagni ordinaria o straordinaria o in mobilità di uno dei componenti il nucleo familiare, tale da pregiudicare il regolare pagamento dei canoni di locazione e/o spese condominiali;

- che non risultino aver già beneficiato, nei due anni precedenti, del medesimo contributo o di altra provvidenza di cui al presente atto generale, eccezion fatta per gravi situazioni sociali e di emergenza abitativa, comprovate da specifica relazione dei servizi sociali del C.I.S.S. e/o conseguenti ad una riduzione reddituale per licenziamento, cassa integrazione guadagni, riduzione ore lavorative, ecc..., oppure al permanere di una di tali situazioni lavorative già presenti al momento della precedente richiesta di contributo, dalla quale non risultano ancora essere decorsi due anni.

ART. 2 - FINALITA' - CRITERI - MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

- Il contributo concesso é finalizzato a sanare totalmente o parte della morosità pregressa per canoni di locazione e spese condominiali, comprese anche le eventuali spese legali, a condizione che trattasi di intervento di natura economica finalizzato ad arrestare il procedimento di sfratto in corso e pertanto ad assicurare la continuità del rapporto locatizio.
- Il richiedente deve presentare istanza in carta semplice mediante compilazione di modulo appositamente predisposto dall'ufficio, contenente autocertificazione riguardante i dati anagrafici, la situazione socio-economica e lavorativa del nucleo familiare sfrattato, l'entità e motivazione della sua morosità pregressa, ecc....., eventualmente corredate di documentazione.

ART. 3 MODALITA' DI EROGAZIONE

- L'individuazione dei beneficiari del contributo è oggetto di singoli e successivi provvedimenti dirigenziali, previa istruttoria volta a verificare:
 - a) il possesso dei requisiti di cui al succitato art. 1 da parte del richiedente e del suo nucleo familiare;
 - b) per quanto possibile, che il contributo in oggetto sia effettivamente finalizzato ad arrestare il procedimento di sfratto in corso ed ad assicurare il mantenimento del rapporto locatizio, e che trattasi di morosità non imputabile ad inerzia colpevole.
- Il contributo viene liquidato ed erogato al conduttore moroso, o per suo conto e su sua richiesta, al proprietario dell'alloggio di edilizia privata o all'avvocato che lo rappresenta e lo difende nella causa di sfratto.

- La liquidazione del contributo è comunque sempre subordinata alla dimostrazione da parte del richiedente di aver provveduto a sanare la parte di morosità non coperta dal contributo, salvo diversa forma di rateizzazione concordata con il proprietario mediante scrittura privata o dichiarazione del relativo avvocato, regolarmente rispettata al momento della richiesta.

ART. 4 - ENTITA' DEL CONTRIBUTO

L'entità del contributo da erogare è oggetto di singoli provvedimenti dirigenziali, contestualmente all'individuazione del beneficiario, e viene determinata a seguito di istruttoria d'ufficio, di norma mediante applicazione di una percentuale compresa tra il 60% ed il 90% circa rispetto alla somma necessaria per sanare la situazione di morosità, e comunque di importo non superiore ad € 2.600,00, tenuto conto della situazione socio-economica del nucleo familiare, dell'ammontare della sua morosità pregressa e della necessità che l'intervento economico di cui trattasi possa effettivamente contribuire ad arrestare il procedimento di sfratto in corso consentendo all'inquilino di rimanere presso la sua abitazione.

B) CONTRIBUTI FINALIZZATI AD AGEVOLARE L'ACCESSO AD UNA NUOVA ABITAZIONE REPERITA AUTONOMAMENTE SUL MERCATO PRIVATO DELLA LOCAZIONE

ART. 5 - REQUISITI DI ACCESSO

Possono accedere i nuclei familiari aventi i seguenti requisiti e/o nelle seguenti situazioni:

residenza anagrafica nel Comune di Pinerolo da almeno un anno, eccezion fatta per i nuclei familiari che, pur non avendo ancora maturato tale requisito, si trovano in grave situazione sociale e di emergenza abitativa supportata da specifica relazione dei servizi sociali del C.I.S.S.;

possesso di un reddito annuo lordo complessivo fiscalmente imponibile, desumibile dall'ultima dichiarazione dei redditi disponibile, non superiore al vigente limite di accesso all'Edilizia Residenziale Pubblica, (determinato in applicazione dell'art. 2 - comma 1 - lettera e) della L.R. 46/95, tenuto conto delle eventuali successive disposizioni di legge integrative e/o modificative), previa decurtazione di eventuali documentati pignoramenti e/o cessioni dello stipendio a qualunque titolo subiti alla data di presentazione della domanda, risultanti dalla busta paga e rapportati ai mesi dell'anno in corso;

in situazione di emergenza abitativa, ovvero in una delle seguenti situazioni:

sfrattati;

privi di idonea sistemazione abitativa (ovvero senza fissa dimora o ospitati provvisoriamente presso familiari, conoscenti, strutture assistenziali, e altre situazioni di emergenza abitativa che potrebbero dare origine ad un contenzioso come risultante da relazione sociale del C.I.S.S.);

- 3) nei cui confronti sia stata emessa ordinanza di sgombero
- 4) portatori di handicaps residenti in alloggi strutturalmente non adeguati;
- 5) residenti in alloggio dichiarato antigienico da parte dell'Ufficio d'Igiene Pubblica dell'A.S.L. TO3;
- 6) in sopravvenute difficoltà a sostenere il pagamento dell'attuale canone di affitto del'alloggio condotto in locazione, comprovato da sollecito di pagamento del proprietario pervenuto entro e non oltre i sei mesi antecedenti la presentazione della domanda di contributo, che abbiano reperito altro alloggio sul mercato privato della locazione ad un canone mensile inferiore rispetto a quello attualmente dovuto;
- 7) residenti con il nucleo familiare di origine per i quali il Servizio Assistenziale del C.I.S.S., con specifica richiesta e relazione sociale, ritenga il loro allontanamento determinante ed indispensabile per il completamento di un progetto di recupero sociale;

- che si siano attivati per reperire, in modo autonomo o tramite un'agenzia immobiliare, un alloggio da affittare sul mercato privato della locazione, ai sensi:

dell'art. 2 - comma 1) della L. 431/98;

dell'art. 2 - comma 3) della L. 431/98, nel rispetto di quanto previsto dell'Accordo Territoriale depositato in data 09/09/2003

dell'art. 5 - comma 1) L. 431/98 e dell'art. 2 del D.M. 30/12/2002, nel rispetto di quanto previsto dell'Accordo Territoriale depositato in data 09/09/2003;

che non risultino aver già beneficiato, nei due anni precedenti, del medesimo contributo o di altra provvidenza di cui al presente atto generale, eccezion fatta per gravi situazioni sociali e di emergenza abitativa, comprovate da specifica relazione dei servizi sociali del C.I.S.S. e/o conseguenti ad una riduzione reddituale per licenziamento, cassa integrazione guadagni, riduzione ore lavorative, ecc..., oppure al permanere di una di tali situazioni lavorative già presenti al momento della precedente richiesta di contributo, dalla quale non risultano ancora essere decorsi due anni.

ART. 6 - FINALITA' - CRITERI - MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA
--

- Il contributo concesso é finalizzato alla parziale copertura delle ingenti spese necessarie per la stipula di un nuovo contratto di locazione di alloggio reperito sul mercato privato della locazione, quali: il deposito cauzionale o altre modalità di garanzia, le spese di registrazione pari al 50% ed i bolli a carico dell'inquilino, le spese di commissione nei casi di intermediazione effettuata tramite agenzia immobiliare, la/le mensilità anticipate di canone eventualmente richieste, ecc...

- Il richiedente deve presentare istanza in carta semplice mediante compilazione di modulo appositamente predisposto dall'ufficio, contenente autocertificazione riguardante i dati anagrafici, la situazione socio-economica e lavorativa del nucleo familiare, la sua situazione di emergenza abitativa, corredata della documentazione comprovante l'entità e la causale delle spese di cui sopra connesse alla stipula del contratto di locazione.
- **Qualora il contratto di affitto sia già stato stipulato il richiedente l'erogazione del contributo dovrà presentare domanda entro e non oltre un mese dalla sottoscrizione del medesimo**, allegandone copia all'istanza; qualora invece il contratto di locazione non sia ancora stato sottoscritto il richiedente dovrà allegare all'istanza copia del preliminare di locazione e, successivamente, copia del contratto sottoscritto con il proprietario, pena la restituzione del contributo erogato in quanto non utilizzato per la finalità prevista.

ART. 7 - MODALITA' DI EROGAZIONE

- L'individuazione dei beneficiari del contributo è oggetto di singoli e successivi provvedimenti dirigenziali, previa istruttoria volta a verificare:
 - a) il possesso dei requisiti di cui al succitato art. 5 da parte del richiedente e del suo nucleo familiare;
 - b) che il contributo in oggetto sia effettivamente finalizzato ad agevolare la stipula del contratto di affitto di un nuovo alloggio autonomamente reperito sul mercato privato della locazione, ed a dare risoluzione alla situazione di emergenza abitativa in corso.
- Il contributo viene liquidato ed erogato, a seconda della fattispecie di istanza, al conduttore, o per suo conto e su sua richiesta, al proprietario dell'alloggio di edilizia privata o all'agenzia immobiliare che si è occupata dell'intermediazione immobiliare.

ART. 8 - ENTITA' DEL CONTRIBUTO

L'entità del contributo da erogare è oggetto di singoli provvedimenti dirigenziali, contestualmente all'individuazione del beneficiario, e viene determinata a seguito di istruttoria d'ufficio, di norma mediante applicazione di una percentuale compresa tra il 60% ed il 90% rispetto alla somma necessaria per la stipula del contratto di locazione, e comunque di importo non superiore ad € 1.500,00, tenuto conto della situazione socio-economica del nucleo familiare del richiedente, dell'entità della somma richiesta e della necessità che l'intervento economico di cui trattasi possa effettivamente essere risolutivo della situazione di emergenza abitativa in corso.